Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Martedì, 22 novembre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino Alto-Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1977, n. 835.

Non applicabilità al personale navigante di ruolo delle ferrovie dello Stato delle norme riguardanti l'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le norme contenute nel regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare, nonché le modifiche e le integrazioni apportate con la legge 28 ottobre 1962, n. 1602, non si applicano al personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto, nei cui confronti continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1977, n. 836.

Modificazioni allo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 37, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto sindacale e del lavoro.

Scuola di specializzazione e di perfezionamento in diritto sindacale e del lavoro

Art. 38. — La scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto sindacale e del lavoro, annessa alla facoltà di giurisprudenza, nei suoi distinti rami ha lo scopo d'integrare la preparazione scientifica dei giovani e di perfezionarli nella disciplina del lavoro e della sicurezza sociale.

Art. 39. — La scuola è retta da un direttore e da un consiglio composto dai professori titolari di cattedra che impartiscono insegnamenti costitutivi della scuola.

Direttore ne é il professore titolare della cattedra di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza, o, nel caso che manchi il titolare della cattedra medesima, un professore di ruolo nominato dal rettore su proposta della facoltà di giurisprudenza, scelto tra i componenti del consiglio della scuola.

Il direttore può designare tra i componenti del consiglio un vice direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.

La nomina dei professori destinati agli insegnamenti è fatta annualmente dal rettore su designazione del consiglio della scuola.

Art. 40. — Alla scuola possono essere iscritti soltanto i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali.

La scuola ha la durata di due anni in ordine agli scopi per i quali è istituita: corso di perfezionamento e di specializzazione in diritto sindacale e del lavoro.

Al termine di essi la scuola rilascia, dopo che i candidati abbiano superato le prove nelle materie fondamentali rispettivamente indicate nell'art. 41 e l'esame di diploma, un diploma di perfezionamento.

Art. 41. — Gli insegnamenti fondamentali della scuola sono:

1° *Anno*:

diritto del lavoro I;

diritto sindacale I;

diritto della sicurezza sociale I;

diritto processuale del lavoro e della sicurezza sociale;

il pubblico impiego;

diritto penale del lavoro e della sicurezza sociale;

storia del movimento sindacale;

diritto comunitario ed internazionale del lavoro e della previdenza sociale,

più due insegnamenti complementari.

2° *Anno*:

diritto del lavoro II;

diritto sindacale e del lavoro comparato;

diritto sindacale II;

diritto della sicurezza sociale II;

diritto della sicurezza sociale comparato,

più due insegnamenti complementari.

Insegnamenti complementari:

1) storia della grande industria in Italia;
2) direzione del personale nell'impresa;
3) rapporti di lavoro speciali;
4) tecnica della contrattazione collettiva.

Questo elenco potrà essere modificato dal consiglio della scuola a maggioranza di voti dei presenti ed approvato dal senato accademico.

Art. 42. — Gli incarichi sono conferiti su designazione del consiglio della scuola e con provvedimento del rettore.

Art. 43. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale, su argomento scelto fra le materie fondamentali, preventivamente approvato dal consiglio della scuola, e nella discussione di altri due argomenti approvati anch'essi dal consiglio.

Art. 44. — La scuola curerà la stampa di quei lavori degli iscritti che, per deliberazione del consiglio, su relazione del professore della materia, saranno giudicati degni, per valore scientifico, di pubblicazione.

Curerà inoltre la pubblicazione dei risultati delle ricerche strettamente scientifiche compiute collettivamente sotto la guida dei docenti e in collaborazione con essi.

Art. 45. — La scuola potrà stabilire, su deliberazione del consiglio, rapporti continuativi con enti sindacali ed istituti attinenti alle materie insegnate, al fine di raccogliere gli elementi utili agli insegnamenti per il miglior raggiungimento dei fini di ricerca e di diffusione scientifica ed ai fini della specializzazione professionale degli studenti e di dirigenti sindacali e dei lavoratori.

La scuola potrà, inoltre, su deliberazione del consiglio, promuovere corsi intensivi di aggiornamento secondo le modalità stabilite di volta in volta.

Art. 46. — Possono nella scuola aprirsi concorsi a premio fra gli iscritti i cui lavori, compiuti in sede di ricerca e di esercitazioni, oppure presentati come dissertazioni di diploma, siano stati dichiarati degni di stampa.

Art. 47. — Le tasse e soprattasse per la scuola di specializzazione e di perfezionamento in diritto sindacale e del lavoro sono le seguenti:

tassa annuale d'iscrizione	L.	20.000
soprattassa annuale per esami di profitto	»	7.000
contributo di riscaldamento	»	3.000
soprattassa esami di diploma	»	3.000
tassa di diploma	»	6.000
tassa annuale studenti fuori corso che chiedono la ricognizione della qualità di studenti:		
per i primi due anni	»	5.000
anni successivi	»	6.500
soprattassa ripetizione esami profitto	»	500
soprattassa ripetizione esami diploma	»	1.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1977
Registro n. 126 Istruzione, foglio n. 341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1977, n. 837.

Istituzione della delegazione italiana per la demarcazione della linea di confine italo-jugoslavo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonchè dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975;

Visti gli articoli 1 e 2 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975 che descrivono la frontiera tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la parte che non è indicata come tale nel trattato di pace;

Consultata la giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la commissione parlamentare prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la difesa e per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita una delegazione italiana per la demarcazione della linea del confine di Stato italo-jugoslavo che, operando nell'ambito della delegazione diplomatica italiana per la delimitazione di quel confine, ha il compito di realizzare la demarcazione e il ripristino dell'intera linea del confine medesimo.

Art. 2.

La delegazione di cui al precedente art. 1 è composta:

dal capo delegazione;

da tre membri, di cui uno con funzioni di segretario;

da un interprete.

La delegazione si avvarrà di una segreteria composta da:

tre sottufficiali;

un carabiniere;

un militare di truppa.

I componenti della predetta delegazione verranno designati dal Ministro per la difesa, ad eccezione di un membro da designarsi dal Ministro per l'interno.

Art. 3.

La delegazione di cui al precedente art. 1 si avvarrà altresì di nuclei tecnici operativi costituiti, con la eventuale partecipazione di esperti, dal Ministero della difesa in relazione alle effettive necessità dei lavori sul terreno e comunque composti da un numero di componenti complessivamente non superiore a quarantotto unità.

Art. 4.

La delegazione di cui al precedente art. 1 sarà sciolta subito dopo la consegna dell'intera frontiera italo-jugoslava alle competenti autorità.

Art. 5.

Per il funzionamento della delegazione di cui all'art. 1 e dei nuclei tecnici operativi di cui all'art. 3 nonché per tutto quanto occorra alla materiale demarcazione del confine di Stato italo-jugoslavo è autorizzata la spesa di lire 527 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa in ragione di lire 197 milioni nell'anno finanziario 1977, di lire 165 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 165 milioni nell'anno finanziario 1979.

Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quello successivo.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento per gli anni 1977, 1978 e 1979 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9002 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI — RUFFINI — — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 25

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. 2R Arredamenti, in Pagani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.r.l. 2R Arredamenti di Pagani (Salerno), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. 2R Arredamenti di Pagani (Salerno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 febbraio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12285)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vernante Pennitalia, in Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Vernante Pennitalia di Salerno, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vernante Pennitalia di Salerno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 marzo 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12284)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglificio O.M.E.R. di Omero Tavani, con sede e stabilimento in Carpi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che il Maglificio O.M.E.R. di Omero Tavani, con sede e stabilimento in Carpi (Modena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Maglificio O.M.E.R. di Omero Tavani, con sede e stabilimento in Carpi (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 novembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12286)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sigismondo Piva S.p.a., stabilimenti di Pedavena e Valdobbiadene.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sigismondo Piva S.p.a., stabilimenti di Pedavena (Belluno) e Valdobbiadene (Treviso), con effetto dal 15 settembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sigismondo Piva S.p.a., stabilimenti di Pedavena (Belluno) e Valdobbiadene (Treviso), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12211)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1977.

Caratteristiche tecniche dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti vini aromatizzati delle capacità di litri 0,375 e di litri 1,500.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti misura;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni di Stato previsti per gli imballaggi preconfezionati della capacità di litri 0,375 e di litri 1,500 contenenti vini aromatizzati, dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, sono costituiti, come dai fac-simili allegati, da una fascetta di carta bianca, liscia, filigranata in chiaro, ed aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;

formato carta: mm 150 × 20;

formato stampa: mm 146 × 16;

stampa:

offset con fondo a due colori; tutte le leggende, la cornice e lo stemma dello Stato in nero;

tipografica in nero per la numerazione e la serie.

Il contrassegno, racchiuso da un sottile filo di cornice a tratto continuo, è costituito da due fasce orizzontali di colore diverso in cui sono inseriti nella parte sinistra lo stemma della Repubblica italiana e le leggende (dall'alto in basso):

« VINI AROMATIZZATI »;

« CONTRASSEGNO DI STATO »;

« Litri 0,375 » o rispettivamente « litri 1,500 », spostati verso il centro;

« Serie » e « N° » seguiti dallo spazio atto a contenere la serie costituita da una a tre lettere e il numero di sei cifre (per il solo numero finale di ciascuna serie di 1.000.000 di esemplari saranno impiegate sette cifre);

Colori:

contrassegno da litri 0,375:

fascia superiore in colore verde oliva;

fascia inferiore in colore giallo;

contrassegno da litri 1,500:

fascia superiore in colore rosso mattone;

fascia inferiore in colore giallo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(12214)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sigismondo Piva S.p.a., stabilimenti di Pedavena e Valdobbiadene.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Sigismondo Piva S.p.a., stabilimenti di Pedavena (Belluno) e Valdobbiadene (Treviso), con effetto dal 15 settembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sigismondo Piva S.p.a., stabilimenti di Pedavena (Belluno) e Valdobbiadene (Treviso), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12212)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.T.R.E.S. S.p.a., in Milano, stabilimento in Cortenova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.T.R.E.S. S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cortenova (Como), con effetto dal 1° gennaio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.T.R.E.S. S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cortenova (Como), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12209)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.T.R.E.S. S.p.a., in Milano, stabilimento in Cortenova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.T.R.E.S. S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cortenova (Como), con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.T.R.E.S. S.p.a, con sede in Milano e stabilimento in Cortenova (Como), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12210)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1977.

Emissione di certificati speciali di credito per lire 406.190.000.000, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 565, recante finanziamento del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 565, recante finanziamento del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ed, in particolare, l'art. 2 con cui è stata autorizzata la concessione a carico dello Stato di un contributo di lire 1.650 miliardi a favore del fondo nazionale per

l'assistenza ospedaliera, ad integrazione dell'apporto previsto dall'art. 14, secondo comma, punto 6), della legge 17 agosto 1974, n. 386;

Visto l'art. 3 della cennata legge 8 agosto 1977, n. 565, a norma del quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato, ai fini della copertura dell'onere recato dalla stessa legge, ad effettuare — nell'anno 1977 — operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un netto ricavo di lire 1.650 miliardi, nelle forme stabilite dall'art. 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403;

Visto il decreto ministeriale n. 165609/66-AE del 4 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 340, emanato in applicazione della ricordata legge 8 agosto 1977, n. 565, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per nominali lire 411.770.000.000, con il realizzo di un netto ricavo di L. 350.004.500.000;

Ritenuto opportuno, per il reperimento di una seconda quota del suddetto importo di lire 1.650 miliardi, di far luogo ad una emissione di speciali certificati di credito;

Visto il richiamato art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403, il quale, fra l'altro, prevede che:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della emissione e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati speciali di credito, i piani di rimborso dei medesimi — da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte — nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente certificati speciali di credito, per un importo nominale che consenta un netto ricavo intorno a lire 350 miliardi, al fine di conseguire una rapida attuazione della ripetuta legge 8 agosto 1977, n. 565, e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1977, n. 565, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1988, per l'importo in valore nominale di L. 406.190.000.000 (quattrocentoseimiliardicentonovantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione lordo: L. 87,25 per ogni cento lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: lire 10% annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 10 serie di uguale importo. Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonché la riunione e la divisione dei certificati stessi, sempreché appartengano alla stessa serie ed abbiano numerazione progressiva.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori, altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima rata sarà pagabile il 1° luglio 1979 e l'ultima il 1° luglio 1988, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 1° aprile di ogni anno, o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1979, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si precrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti del corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » - « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA » « LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 565 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 » « PRIMA EMISSIONE » « SECONDA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per la eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, nonché per la data, per la dicitura « IL MINISTRO » e per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il rovescio del corpo del titolo reca, stampati litograficamente, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 » « PRIMA EMISSIONE » « SECONDA TRANCHE » « LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 565 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato nonché della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % » « 1978-1988 » « PRIMA EMISSIONE » « SECONDA TRANCHE » « LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 565 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano nel prospetto le medesime diciture delle cedole, tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonché la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonché ad ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1979 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1977
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 85

LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 565
CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10% - 1978-88
EMISSIONE DI L. 406.190.000.000

PIANO DI AMMORTAMENTO

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1978	20.309.500.000	—	406.190.000.000
1-1-1979	20.309.500.000	—	—
1-7-1979	20.309.500.000	40.619.000.000	365.571.000.000
1-1-1980	18.278.550.000	—	—
1-7-1980	18.278.550.000	40.619.000.000	324.952.000.000
1-1-1981	16.247.600.000	—	—
1-7-1981	16.247.600.000	40.619.000.000	284.333.000.000
1-1-1982	14.216.650.000	—	—
1-7-1982	14.216.650.000	40.619.000.000	243.714.000.000
1-1-1983	12.185.700.000	—	—
1-7-1983	12.185.700.000	40.619.000.000	203.095.000.000
1-1-1984	10.154.750.000	—	—
1-7-1984	10.154.750.000	40.619.000.000	162.476.000.000
1-1-1985	8.123.800.000	—	—
1-7-1985	8.123.800.000	40.619.000.000	121.857.000.000
1-1-1986	6.092.850.000	—	—
1-7-1986	6.092.850.000	40.619.000.000	81.238.000.000
1-1-1987	4.061.900.000	—	—
1-7-1987	4.061.900.000	40.619.000.000	40.619.000.000
1-1-1988	2.030.950.000	—	—
1-7-1988	2.030.950.000	40.619.000.000	—

(12373)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1977.

Accertamento, nell'area del comune di Brindisi, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, PER IL TESORO, PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nell'area del comune di Brindisi si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvenuto completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste;

Considerato l'impegno della regione ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito in legge 8 agosto 1977, n. 501, con modifiche;

Decreta:

E' accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei predetti impianti, sospesi o che saranno sospesi entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

(12374)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2299/77 del consiglio, dell'11 ottobre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2778/75 che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabile nel settore del pollame, ed il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2300/77 del consiglio, dell'11 ottobre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2773/75 che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova, ed il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Pubblicati nel n. L 271 *del* 22 *ottobre* 1977

(98/C)

Regolamento (CEE) n. 2301/77 del consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (anno 1978).

Regolamento (CEE) n. 2302/77 del consiglio, del 18 ottobre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di colofonie (comprese le «peci resinose») della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comune (anno 1978).

Regolamento (CEE) n. 2303/77 del consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale comune (anno 1978).

Regolamento (CEE) n. 2304/77 del consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune (anno 1978).

Regolamento (CEE) n. 2305/77 del consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune (anno 1978).

Regolamento (CEE) n. 2306/77 della commissione, del 20 ottotre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2307/77 della commissione, del 20 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2308/77 della commissione, del 20 ottobre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2309/77 della commissione, del 20 ottobre 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1896/73 e (CEE) n. 930/77 per quanto riguarda i prodotti che possono formare oggetto di acquisti all'intervento nel Regno dei Paesi Bassi e i relativi coefficienti nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2310/77 della commissione, del 20 ottobre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/76, per quanto concerne lo smercio di talune carni bovine congelate, messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2311/77 della commissione, del 20 ottobre 1977, relativo alla vendita, a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo, di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 2312/77 della commissione, del 20 ottobre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle macchine calcolatrici elettroniche della sottovoce doganale 84.52 A originarie di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2313/77 della commissione, del 20 ottobre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2314/77 della commissione, del 20 ottobre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2315/77 della commissione, del 20 ottobre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2316/77 della commissione, del 20 ottobre 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2317/77 della commissione, del 20 ottobre 1977, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2318/77 della commissione, del 20 ottobre 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 269 *del* 21 *ottobre* 1977

(99/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 novembre 1977:

Ferrofino Renato, notaio residente nel comune di Soriano nel Cimino, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nei comuni di Bracciano, Ladispoli, Marino, Monterotondo, Tivoli e Velletri, distretto notarile di Roma.

(12457)

Con decreto ministeriale 18 novembre 1977:

Sassano Raffaele, notaio residente nel comune di Ariccia, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Marino, stesso distretto notarile a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Misiti Mario.

Cerini Claudio, notaio residente nel comune di Alessandria, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Russo Arcangelo.

Ersoch Maurizio, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Adami Francesco.

Finelli Matteo, notaio residente nel comune di Ronco Scrivia, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ferrofino Renato.

Tavassi Giorgio, notaio residente nel comune di Salice Salentino, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Nicchi Domenico.

Mattiangeli Alessandro, notaio residente nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marè Mauro.

Salaris Paola, notaio residente nel comune di Terralba, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Quartararo Francesco.

Tranfaglia Maria Giulia, notaio residente nel comune di Lacedonia, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Gualtieri Antonina.

Leonzio Antonietta, notaio residente nel comune di Casacalenda, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Bellini Luigi.

Campo Renato, notaio residente nel comune di Amatrice, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Di Majo Maria Teresa.

Mulieri Alessandro, notaio residente nel comune di Raiano, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Armati Paolo.

Gallelli Rosa, notaio residente nel comune di Girifalco, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ebner Francesco.

Grassi Alfio, notaio residente nel comune di Trecastagni, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ersoch Massimo.

Gatto Giuseppa, notaio residente nel comune di San Vito Chietino, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Niro Laura.

Benintende Giacomo Salvatore, notaio residente nel comune di Gela, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Carrara Aldo.

Surace Francesco, notaio residente nel comune di Sondrio, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Valente Gabriele.

Cardelli Giandomenico, notaio residente nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Rossetti Antonio.

Poti Adriano, notaio residente nel comune di Cavalese, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Finizia Vittorio.

Necci Giancarlo, notaio residente nel comune di Scerni, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Agostino Elio.

Pensato Luigi Nicola, notaio residente nel comune di Udine, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Rumor Raimondo.

Schettino Antonio, notaio residente nel comune di Arco, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Villoresi Romana.

Di Giommo Michele, notaio residente nel comune di Ruvo del Monte, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Brugnoli Cesare.

De Franchis Ignazio, notaio residente nel comune di Cantalupo nel Sannio, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Giglioli Giancarlo.

Lipari Anna Maria, notaio residente nel comune di Tuglie, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Bernardini Enzo.

Napoli Vito, notaio residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Gessi Giuseppe.

Parmegiani Giovanni, notaio residente nel comune di Ancona, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Cerbo Pasquale.

Misurale Maurizio, notaio residente nel comune di Caramanico Terme, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Poerio Bonaventura.

Mulieri Innocenzo, notaio residente nel comune di Belvedere Marittimo, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Bernardini Franco.

Carlucci Franca, notaio residente nel comune di Carovilli, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Carolis Vincenzo.

De Virgiliis Ornella Maria, notaio residente nel comune di Bisenti, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Floridi Giuliano.

Intersimone Giorgio, notaio residente nel comune di Capestrano, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Feroli Giuseppe.

Ducci Pietro, notaio residente nel comune di Gabicce Mare, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Caminiti Giuseppe.

D'Ettorre Agostino, notaio residente nel comune di Montagano, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marciante Raoul.

Iorio Luigi, notaio residente nel comune di Pietraperzia, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Tufani Maurizio.

Iorio Pierluigi, notaio residente nel comune di Archi, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Sandulli Antonio.

Lorusso Caputi Andrea, notaio residente nel comune di Badolato, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Gioffrè Nicola.

(12458)

Con decreto ministeriale 18 novembre 1977:

Suglia Ester, notaio residente nel comune di Borbone, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Roma.

Savastano Ettore, notaio residente nel comune di Sant'Angelo in Vado, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Roma.

Tursi Nicola, notaio residente nel comune di Chiavenna, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Roma.

Gregori Laura, residente nel comune di Strongoli, distretto notarile di Catanzaro, è trasferita nel comune di Roma.

Armanno Maria, notaio residente nel comune di Canicattì, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Roma.

Garofalo Aldo, notaio residente nel comune di Lungro, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Roma.

Silvestri Mario, notaio residente nel comune di Oulx, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Roma.

La Gioia Luigi, notaio residente nel comune di Caldaro, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Roma.

Sicignano Mario, notaio residente nel comune di Susa, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Roma.

Soldani Mario, notaio residente nel comune di Sorso, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Roma.

De Angelis Assunta, notaio residente nel comune di Surgio, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Roma.

(12459)

Con decreto ministeriale 18 novembre 1977:

Lepri Gianfranco, notaio residente nel comune di Sant'Agata di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Roma.

(12460)

Con decreto ministeriale 18 novembre 1977:

Ciotola Antonietta, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nei comuni di Ardea e Mentana, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nelle sedi medesime del notaio Ferrofino Renato.

Marè Mauro, notaio residente nel comune di Segni, distretto notarile di Roma, è stato trasferito nel comune di Civitavecchia, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ferrofino Renato.

Mazza Giancarlo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Nicchi Domenico.

Armati Paolo, notaio residente nel comune di Fara Sabina, distretto notarile di Rieti, è trasferito nei comuni di Tolfa e Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nelle sedi medesime del notaio Mazza Giancarlo.

Giubbini Ferroni Carlo, notaio residente nel comune di Perugia, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Sandulli Antonio.

Grassi Alfio, notaio residente nel comune di Trecastagni, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Forlini Massimo.

Gatto Giuseppa, notaio residente nel comune di San Vito Chietino, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Cerini Claudio.

Lepri Gianfranco, notaio residente nel comune di Sant'Agata di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Finelli Matteo.

Benintende Giacomo Salvatore, notaio residente nel comune di Gela, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Roma a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Tavassi Giorgio.

(12461)

Con decreto ministeriale 18 novembre 1977:

Mulieri Alessandro, notaio residente nel comune di Raiano, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Lucentini Guido.

Gallelli Rosa, notaio residente nel comune di Girifalco, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Cicconetti Pietro.

Forziati Piacentino, notaio residente nel comune di Montemiletto, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Roma, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Trerotoli Mario.

(12462)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Alessandria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 novembre 1977, la provincia di Alessandria, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 796.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4876/M)

Autorizzazione al comune di Gricignano di Aversa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1977, il comune di Gricignano di Aversa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.057.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4862/M)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1977, il comune di Castelleone di Suasa (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.929.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4877/M)

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 10 novembre 1977, il comune di Caltagirone (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.949.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4868/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio del Monte Albino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 novembre 1977, il comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.489 000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4873/M)

Autorizzazione al comune di Cuccaro Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 novembre 1977, il comune di Cuccaro Vetere (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.680.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4874/M)

Autorizzazione al comune di Roccamonfina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 novembre 1977, il comune di Roccamonfina (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27 590.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4871/M)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 novembre 1977, il comune di Pastorano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.097.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4872/M)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 12 novembre 1977, il comune di Piagge (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.043.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4878/M)

Autorizzazione al comune di Esanatoglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 novembre 1977, il comune di Esanatoglia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.166.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4879/M)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 novembre 1977, il comune di Arcevia (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 100.441.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4880/M)

Autorizzazione al comune di Potenza Picena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 novembre 1977, il comune di Potenza Picena (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 83 873.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4881/M)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 novembre 1977, il comune di Sassoferrato (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 71.930.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4882/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio Forconese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1977, il comune di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.079.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4883/M)

Autorizzazione al comune di Bortigali ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1977, il comune di Bortigali (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 5.194.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4869/M)

Autorizzazione al comune di Altissimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Altissimo (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.296.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4859/M)

Autorizzazione al comune di Baunei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 9 novembre 1977, il comune di Baunei (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.180.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4860/M)

Autorizzazione al comune di Onani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 8 novembre 1977, il comune di Onani (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4861/M)

Autorizzazione al comune di Guardia Lombardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Guardia Lombardi (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.058.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4863/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea di Conza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 29 ottobre 1977, il comune di Sant'Andrea di Conza (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.747.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4864/M)

Autorizzazione al comune di Premosello Chiovenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 8 novembre 1977, il comune di Premosello Chiovenda (Novara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4865/M)

Autorizzazione al comune di Mandello Vitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 9 novembre 1977, il comune di Mandello Vitta (Novara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4866/M)

Autorizzazione al comune di Tremestieri Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 9 novembre 1977, il comune di Tremestieri Etneo (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4867/M)

Autorizzazione al comune di Dego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 8 novembre 1977, il comune di Dego (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4870/M)

Autorizzazione al comune di Danta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 9 novembre 1977, il comune di Danta (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4884/M)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Cesenatico

Con deliberazione della giunta regionale n. 2952 del 20 settembre 1977 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4290/4188 nella seduta del 18 ottobre 1977), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Cesenatico (Forlì), adottata con deliberazione consiliare n. 149-*bis* in data 17 marzo 1976.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11939)

Con deliberazione della giunta regionale n. 2950 del 20 settembre 1977 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4288/4186 nella seduta del 18 ottobre 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Cesenatico (Forlì), adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 149 in data 17 marzo 1976.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11940)

Variante al piano di zona del comune di Sant'Agata sul Santerno

Con deliberazione della giunta regionale n. 2947 del 20 settembre 1977 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4285/4157 nella seduta del 18 ottobre 1977) è stata approvata la variante al vigente piano di zona del comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 54 in data 4 giugno 1976.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11944)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quarantacinque posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 2 al Bolletino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 23 settembre 1977 il decreto ministeriale 27 giugno 1977, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso, per esami, a quarantacinque posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania, indetto con decreto ministeriale del 22 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(12058)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentasette posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 15 del Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 24 settembre 1977 il decreto ministeriale 24 maggio 1977, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei — con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio — del concorso, per esami, a trentasette posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale del 22 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1976.

(12059)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Diario degli esami del concorso a centoventitre posti di operaio di armamento nei ruoli locali

Con proprio decreto n. 17269/Gab. del 10 novembre 1977, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha stabilito che gli esami relativi al concorso a centoventitre posti di operaio di armamento nei ruoli locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, avranno inizio il giorno 18 dicembre 1977, alle ore 10,30 presso la sede della scuola media statale in lingua tedesca « A. Stifter » sita in Bolzano, via Diaz n. 38.

(12451)

Diarie degli esami del concorso a centosessantaquattro posti di manovale nei ruoli locali

Con proprio decreto n. 17257/Gab. del 10 novembre 1977, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha stabilito che gli esami relativi al concorso a centosessantaquattro posti di manovale nei ruoli locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, avranno inizio il giorno 18 dicembre 1977, alle ore 8, presso la sede della scuola media di lingua tedesca « A. Stifter » sita in Bolzano, via Diaz n. 38.

(12450)

OSPEDALE « V. DELL'ERBA 1807-1883 » DI CASTELLANA GROTTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(12352)

OSPEDALE « S. GIOVANNI » DI RIPATRANSONE

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ripatransone (Ascoli Piceno).

(12353)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorso ad un posto di assistente del primo servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del primo servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte sue carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chieti.

(12349)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso ad un posto di assistente ostetrico ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico ginecologo presso l'ospedale di Porto S. Giorgio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno).

(12355)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale di Porto S. Giorgio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno).

(12356)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto di ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(12350)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « S. GIOVANNI DI DIO » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Firenze.

(12351)

OSPEDALI RIUNITI DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia presso l'ospedale « Maria Paternò Arezzo ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(12364)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente radiologo;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(12363)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario analista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(12365)

OSPEDALE DI BITONTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(12360)

OSPEDALE DI SCAFATI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e sei posti di assistente di medicina generale;

un posto di primario, tre posti di aiuto e otto posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di primario, tre posti di aiuto e sette posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario, due posti di aiuto e sei posti di assistente di pediatria;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di direttore di farmacia;

un posto di farmacista collaboratore.

Dei suddetti posti di assistente:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione,

saranno conferiti a seguito di espletamento del relativo concorso a candidati appartenenti a categorie privilegiate nei modi e termini previsti dal quarto comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scafati (Salerno).

(12361)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente oncologo del centro tumori.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente oncologo del centro tumori.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(12366)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente geriatra e per lungodegenti;

un posto di aiuto capo del servizio autonomo di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto cardiologo capo del servizio autonomo;

un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(12402)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

Istituto ortopedico « Rizzoli »:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Centro traumatologico ortopedico:

un posto di assistente del servizio di anestesia;

un posto di assistente di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(12362)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia;

un posto di aiuto della divisione di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto del reparto III di medicina generale;

un posto di aiuto della sezione autonoma di malattie del ricambio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(12354)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 1977, n. 26.

Norme sull'utilizzazione degli edifici, attrezzature ed impianti scolastici per attività culturali e sportive extrascolastiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I locali degli edifici scolastici pubblici, ivi comprese le palestre e gli impianti e le attrezzature sportive annesse alle scuole, nonché gli altri impianti sportivi scolastici, possono essere utilizzati, compatibilmente con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche, per manifestazioni ed attività artistiche, culturali, educative, formative, ricreative e sportive.

L'utilizzazione degli edifici scolastici di cui al comma precedente è concessa dall'ente proprietario dei beni previo nullaosta del capo d'istituto competente. L'utilizzazione per periodi prolungati o a carattere continuativo per manifestazioni ed attività artistiche, culturali, educative, formative e ricreative è concessa dall'ente proprietario dei beni previo nullaosta del capo di istituto competente e d'intesa con gli uffici della sovrintendenza e delle intendenze scolastiche, ovvero, per gli edifici destinati alla formazione professionale, d'intesa con gli ispettorati per la istruzione professionale. L'utilizzazione per periodi prolungati o a carattere continuativo per attività sportive è concessa dall'ente proprietario dei beni previo nullaosta del capo dell'istituto competente e d'intesa con gli uffici di educazione fisica della sovrintendenza e delle intendenze scolastiche. Le utilizzazioni sono concesse, secondo criteri e modalità da definirsi nel regolamento di esecuzione, ad enti pubblici e ad istituzioni private che svolgono esclusivamente o prevalentemente la loro attività nei settori indicati nel comma precedente.

Durante il periodo di utilizzazione degli edifici scolastici, palestre, impianti ed attrezzature annessi, nonchè degli altri impianti sportivi scolastici, per le attività di cui ai precedenti commi, deve essere assicurata la vigilanza, custodia e pulizia dei beni mediante l'impiego di personale ausiliario addetto all'edificio scolastico, secondo i rispettivi ordinamenti.

Nel regolamento di esecuzione sono indicati i limiti minimi e massimi entro i quali gli enti proprietari degli edifici, impianti ed attrezzature scolastiche, possono richiedere agli enti ed istituzioni autorizzati all'uso dei medesimi, il rimborso, in misura forfettaria, delle spese per l'illuminazione, riscaldamento, pulizia, vigilanza e custodia dei beni concessi, nonchè eventuali casi di esenzione.

Art. 2.

Al fine di provvedere alla vigilanza, custodia e pulizia degli edifici, impianti ed attrezzature scolastiche appartenenti alla amministrazione provinciale, in connessione all'espletamento delle attività extrascolastiche di cui all'articolo precedente, il presidente della giunta provinciale può autorizzare il personale ausiliario addetto ai medesimi o ad altre scuole ubicate nello stesso comune, e previo consenso del personale stesso, a compiere prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima di 60 ore mensili, in eccedenza a quelle che possono essere autorizzate per i normali compiti d'istituto.

Qualora non si possa provvedere all'espletamento dei compiti di cui al comma precedente mediante l'autorizzazione di prestazioni di lavoro straordinario, il presidente della giunta provinciale è autorizzato ad assumere con proprio decreto immediatamente esecutivo e per il periodo strettamente necessario, personale ausiliario provvisorio nella misura massima del 20 % della consistenza complessiva delle carriere ausiliarie dei ruoli di cui all'art. 4 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22.

Per le assunzioni di detto personale può prescindersi dai limiti di età e il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo è quello previsto per i bidelli di ruolo alla prima classe di stipendio. Qualora detto personale venga assunto con orario di servizio inferiore a quello d'obbligo, il trattamento economico è ridotto in proporzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di edifici, impianti ed attrezzature scolastiche affidati istituzionalmente alla vigilanza, custodia e pulizia di personale ausiliario provinciale.

Il decreto presidenziale di cui al secondo comma e la relativa documentazione giustificativa, sono inviati alla Corte dei conti per il prescritto riscontro di legittimità, unitamente al titolo di spesa con il quale si liquidano le competenze dovute.

Art. 3.

La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 20 milioni all'anno.

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1977 si provvede mediante riduzione, per lire 20 milioni, dello stanziamento iscritto al cap. 2420 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 3 agosto 1977

MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1977, n. 27.

Realizzazione di un'autorimessa per il ricovero e la manutenzione degli autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico di interesse provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nei limiti di spesa di cui all'art. 2 della legge provinciale 9 novembre 1974, n. 25, e successive leggi di modifica e di rifinanziamento, l'amministrazione provinciale è autorizzata all'acquisizione del terreno, compresi gli oneri di urbanizzazione, alla progettazione e/o alla realizzazione di un'autorimessa per il ricovero e la manutenzione di autobus adibiti al servizio di trasporto pubblico di interesse provinciale.

L'amministrazione provinciale può anche avvalersi, per la progettazione e la direzione lavori, di liberi professionisti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 30 luglio 1977

MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1977, n. 28.

Norme per la formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dei servizi sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO

Art. 1.

Formazione del personale sanitario non medico

La provincia, nell'ambito delle proprie competenze, assume l'organizzazione della formazione degli operatori sanitari non medici, che è rivolta:

a) al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dalle leggi vigenti;

b) al conseguimento di altre qualificazioni sanitarie non mediche ritenute necessarie al fine di assicurare alla popolazione un'adeguata assistenza sanitaria ed ospedaliera, da determinarsi con norma regolamentare;

c) alla riqualificazione del personale sanitario non medico e al suo aggiornamento permanente.

Art. 2.

Istituzione di scuole e corsi di formazione

La giunta provinciale, nell'ambito dei propri istituti, centri e servizi, o in collaborazione con altri istituti pubblici e privati adeguatamente attrezzati, può istituire e gestire direttamente scuole e corsi di formazione di cui al precedente articolo. Essa autorizza inoltre enti ospedalieri ed altri enti pubblici e privati, giuridicamente riconosciuti, ad istituire e gestire tali scuole e corsi, ai quali, qualora sia previsto dalle vigenti norme in materia, è garantita, tramite una contabilità speciale, l'autonomia finanziaria ed amministrativa.

Qualora nel territorio della provincia non vengano presentate richieste di autorizzazione per l'istituzione di scuole di cui al comma precedente, ritenute necessarie anche in previsione della riforma sanitaria, la provincia deve invitare enti ospedalieri o altri enti pubblici ad istituire dette scuole.

Art. 3.

Autorizzazione all'istituzione di scuole e corsi di formazione

Gli enti di cui al secondo comma dell'articolo precedente, che intendono istituire e gestire scuole e corsi per la formazione del personale sanitario non medico, devono rivolgere domanda alla giunta provinciale corredata dei seguenti documenti:

a) la deliberazione legalmente adottata con la quale l'ente intende istituire la scuola;

b) il programma delle materie di insegnamento in relazione alla durata ed allo svolgimento dei corsi, secondo le norme vigenti;

c) l'elenco degli insegnamenti e la loro abilitazione all'insegnamento o una loro qualifica specifica;

d) lo schema dello statuto della scuola, il quale deve prevedere tra l'altro anche la composizione del consiglio di amministrazione qualora sia previsto dalle vigenti norme;

e) lo schema del regolamento interno della scuola;

f) la descrizione dei locali adibiti a scuola, nonchè delle attrezzature e degli impianti con le relative planimetrie;

g) l'indicazione del numero minimo e massimo di allievi ammissibili a ciascun corso;

h) il preventivo dettagliato delle spese per l'impianto e la gestione della scuola con l'indicazione dei mezzi finanziari per la loro copertura.

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, sentito il parere del comitato provinciale di cui al successivo art. 14 e constatata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge autorizza l'istituzione delle scuole e dei corsi.

L'assessore provinciale cui è affidata la materia della sanità, sentito il parere del comitato di cui al successivo art. 14, verifica l'effettivo svolgimento dei programmi e propone alla giunta provinciale la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura delle scuole e dei corsi qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro normale funzionamento, salvaguardando il diritto degli allievi a conseguire l'abilitazione.

Qualora, ai sensi del comma precedente, si verifichi la chiusura di una scuola o di un corso, la provincia provvede a garantire la prosecuzione della formazione.

Art. 4.

Funzionamento delle scuole e dei corsi

Il funzionamento delle scuole e corsi di cui all'art. 2 è disciplinato da apposito statuto e regolamento interno da predisporre dagli enti indicati nell'articolo stesso e da approvare dalla giunta provinciale.

Tali statuto e regolamento devono adeguarsi allo statuto e regolamento tipo da emanarsi, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del comitato di cui all'art. 14, con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa.

Art. 5.

Ammissione

L'ammissione alle scuole o ai corsi, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti specifici previsti dalle leggi vigenti, sarà determinata dando la precedenza assoluta agli allievi residenti in provincia e per quelli residenti fuori provincia sarà data la precedenza a coloro che dimostrino di conoscere le lingue italiana e tedesca.

Qualora il numero degli aspiranti all'ammissione alla scuola o al corso sia comunque superiore a quello previsto dall'art. 13, il consiglio di amministrazione della scuola stabilirà una graduatoria in base ai criteri selettivi da prevedersi nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 22.

Art. 6.

Programmi di insegnamento e seconda lingua

L'insegnamento nelle scuole e nei corsi di cui alla presente legge è impartito, secondo quanto disposto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

L'insegnamento della seconda lingua (italiano o tedesco) è materia obbligatoria, sia per quanto riguarda la frequenza dei corsi, e nei casi in cui le vigenti leggi prevedano l'apprendimento di una lingua straniera, anche ai fini del superamento dell'esame finale.

Nei casi in cui, ai sensi delle vigenti leggi, i programmi di insegnamento delle scuole e corsi previsti dalla presente legge devono contenere una lingua straniera, questa è sostituita dalla lingua tedesca per gli allievi di madrelingua italiana, e dalla lingua italiana per gli allievi di madrelingua tedesca.

Resta facoltà della giunta provinciale istituire l'obbligo dello insegnamento di un'altra lingua straniera (inglese o francese).

Art. 7.

Tirocinio

Durante il tirocinio gli allievi devono essere introdotti in quelle esercitazioni pratiche che sono attinenti alle finalità di formazione previste dal corso cui partecipano.

Art. 8.

Sessione autunnale di esami

E' ammesso il rinvio alla sessione autunnale di esami in non più di tre materie. Il giudizio negativo sul tirocinio pratico valutato dal consiglio di corso comporta l'esclusione dalla scuola.

Non sono ammessi agli esami gli allievi che risultino non aver frequentato, anche per giustificati motivi, un terzo delle lezioni o del tirocinio.

Art. 9.

Consiglio di corso

Ogni scuola di cui all'art. 2 della presente legge istituisce il consiglio di corso col compito di formulare al collegio degli insegnanti proposte in ordine all'azione educativa e didattica.

Il consiglio di corso è composto da:

il direttore didattico della scuola;

due insegnanti di ogni corso, eletti dal personale insegnante;

due rappresentanti degli allievi di ogni corso, eletti dagli allievi del corso.

Il consiglio di corso è presieduto dal direttore della scuola o da un suo delegato; si riunisce in ore non coincidenti con lo orario delle lezioni, in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

Art. 10.

Lavoratori-studenti

Il personale sanitario non medico in servizio da almeno tre anni presso enti gestori di servizi sanitari o sociali può partecipare al primo anno di scuola o corsi di formazione professionale di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della presente legge, usufruendo delle agevolazioni previste dagli accordi nazionali di lavoro.

Tali agevolazioni saranno concesse anche per gli anni successivi a condizione che l'allievo ottenga la promozione e frequenti scuole e corsi tendenti a conseguire qualifiche superiori nell'ambito della stessa funzione.

Limitatamente agli anni scolastici 1977-78 e 1978-79, il personale sanitario non medico, in servizio da almeno tre anni in qualità di infermiere generico, può essere ammesso all'esame di passaggio dal I al II corso delle scuole per infermieri professionali.

Art. 11.

Gratuità delle scuole e dei corsi di formazione

La partecipazione alle scuole ed ai corsi di formazione del personale sanitario non medico non può essere subordinata a pagamento di tasse di frequenza.

Per tutta la durata dei corsi gli allievi hanno inoltre diritto all'uso gratuito dei testi prescritti per le materie fondamentali, delle divise e del materiale didattico.

Gli enti ospedalieri, gestori di scuole e corsi di formazione, provvederanno a mettere a disposizione il vitto gratuito nei giorni in cui si svolgono le lezioni sia teoriche che pratiche o il tirocinio pratico.

Al fine di favorire un razionale impiego del materiale didattico, che può servire a più scuole o corsi, la giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 14, può provvedere all'acquisto, a carico della provincia, del materiale stesso.

L'assessorato cui è affidata la materia coordina lo scambio di tale materiale didattico tra le singole scuole e corsi.

Art. 12.

Adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle scuole e dei corsi

Gli enti di cui all'art. 2, che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono scuole e corsi previsti dallo articolo stesso, sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione alla gestione, ad adeguare gli statuti ed i regolamenti delle scuole alle norme di cui all'art. 4, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente della giunta provinciale previsto nell'articolo stesso.

Art. 13.

Piano formativo

La giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui al successivo art. 14, delibera un piano formativo pluriennale e, entro il mese di giugno di ogni anno, il piano annuale contenente:

a) gli indirizzi generali e le direttive riguardanti la formazione, la specializzazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale;

b) il numero e il tipo delle scuole e dei corsi già autorizzati per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, nonchè per il conseguimento delle altre qualificazioni di cui all'art. 1;

c) il numero e il tipo delle nuove scuole e corsi da istituire;

d) il numero e il tipo dei corsi di specializzazione da istituire;

e) il numero e il tipo dei corsi di aggiornamento del personale sanitario non medico già operante nelle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere;

f) il numero e il tipo dei corsi di riqualificazione del personale sanitario non medico;

g) il numero e il tipo dei corsi di preparazione e aggiornamento del volontariato;

h) le iniziative private riconosciute idonee ai fini della concessione di un contributo secondo quanto previsto al successivo art. 20;

i) le iniziative, i contenuti e i fini dell'educazione sanitaria;

l) le iniziative di aggiornamento e qualificazione del personale adibito a funzioni didattiche.

Nello stabilire il numero delle scuole e dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), si terrà conto del fabbisogno in provincia di personale sanitario non medico e delle capacità delle strutture didattiche e sarà indicato il numero minimo e massimo degli allievi da ammettere ai singoli corsi. Fino a quando la materia non sarà disciplinata dal regolamento di esecuzione della presente legge, il fabbisogno di personale sanitario non medico sarà accertato dall'assessorato competente. Ove ritenuto necessario, per la natura o l'urgenza di nuove iniziative, il piano formativo può essere integrato e modificato con deliberazione della giunta provinciale, dopo aver sentito il comitato di cui all'art. 14.

Titolo II

PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEI SERVIZI SANITARI

Art. 14.

Comitato provinciale per la programmazione della formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dei servizi sanitari.

Per promuovere e attuare un piano di riorganizzazione della formazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione del personale, nonchè per un'adeguata educazione sanitaria della popolazione, la giunta provinciale nomina un comitato provinciale per la programmazione della formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dei servizi sanitari al quale compete di:

a) esprimere parere obbligatorio sul piano annuale e pluriennale di cui al precedente articolo;

b) esprimere parere obbligatorio sulla concessione di contributi ad enti pubblici e privati autorizzati, che organizzano corsi di formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale sanitario non medico;

c) esprimere il parere inerente gli assegni di studio da concedersi agli allievi ai sensi dell'art. 21 della presente legge;

d) assumere un ruolo di vigilanza e di coordinamento sulle scuole e sui corsi;

e) proporre la stipulazione di accordi con istituti anche universitari per l'organizzazione di seminari, corsi di specializzazione o altre forme di collaborazione per la formazione del personale sanitario non medico;

f) seguire quanto a livello nazionale o regionale viene proposto o deliberato circa la qualificazione e riqualificazione del personale sanitario non medico.

Art. 15.

Composizione del comitato provinciale

Del comitato provinciale per la programmazione della formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dei servizi sanitari fanno parte:

1) l'assessore alle attività sociali e sanità;

2) un funzionario medico dell'assessorato alle attività sociali e sanità;

3) un rappresentante dell'assessorato provinciale all'istruzione pubblica e attività culturali di lingua italiana, due rappresentanti dell'assessorato provinciale all'istruzione pubblica e attività culturali di lingua tedesca, di cui uno di lingua ladina;

4) due rappresentanti medici di cui un direttore sanitario ospedaliero e un medico operante nei servizi sanitari extra ospedalieri di medicina preventiva o riabilitativa;

5) un direttore didattico o un dirigente delle scuole di cui alla presente legge su proposta degli interessati;

6) un rappresentante degli insegnanti delle scuole di cui alla presente legge;

7) un rappresentante delle professioni sanitarie ausiliarie e un rappresentante delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie su proposta delle categorie interessate;

8) un funzionario provinciale esperto nel campo dell'aggiornamento sanitario;

9) quattro rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni più rappresentative nel settore.

Le funzioni di presidente sono svolte dall'assessore cui è affidata la materia della sanità, che delega un vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento. Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario responsabile dell'ufficio provinciale competente. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale. Ai membri del comitato spetta il trattamento previsto dalla legge provinciale 12 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni. La durata in carica del comitato coincide con quella della legislatura del consiglio provinciale, nel corso della quale è intervenuta la nomina.

Art. 16.

Aggiornamento del personale operante nelle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere

La provincia organizza direttamente o favorisce l'aggiornamento del personale operante nei servizi di medicina preventiva e del lavoro, curativa e riabilitativa.

Per l'effettuazione dei corsi di aggiornamento per il personale sanitario non medico, l'assessorato competente concorda con gli enti pubblici e con quelli convenzionati con la provincia le modalità per consentire la partecipazione di ciascun operatore ad almeno un corso di aggiornamento di quindici ore annue

L'assessorato competente favorisce inoltre l'aggiornamento del personale medico mediante convenzione o collaborazione con istituzioni specializzate o istituti universitari nazionali ed esteri.

Art 17.

Riqualificazione del personale

Per adeguare gli operatori ai compiti ed alle esigenze del servizio sanitario e per inserirli nelle strutture che la riforma sanitaria gradualmente propone, la provincia può organizzare corsi di riqualificazione per il personale sanitario non medico.

Art. 18.

Preparazione ed aggiornamento del volontariato

Al fine di provvedere alla preparazione e all'aggiornamento di personale che intende prestare o presti servizio volontario presso enti o associazioni per il soccorso e il trasporto di infermi e presso servizi per i quali le leggi provinciali prevedono il volontariato, la provincia organizza direttamente o favorisce l'organizzazione di appositi corsi di preparazione e di aggiornamento.

Art. 19.

Educazione sanitaria

Ai fini di sensibilizzare l'opinione pubblica e di favorire un atteggiamento positivo per la difesa della salute individuale e collettiva, con particolare riferimento al ruolo della prevenzione quale momento preminente dell'intervento sanitario-assistenziale, l'assessorato competente, in attuazione del piano formativo, promuove campagne, giornate, seminari di studi, reportage televisivi e trasmissioni radiofoniche, nonchè stampa divulgativa per la promozione della salute e per l'informazione sanitaria della popolazione, anche attraverso gli operatori sanitari e gli insegnanti delle scuole pubbliche.

Art. 20.

Finanziamento delle scuole e dei corsi di formazione specializzazione, riqualificazione e aggiornamento

Gli enti gestori di scuole e corsi di formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento, nonchè di iniziative di educazione sanitaria possono chiedere annualmente entro il mese di aprile alla giunta provinciale un contributo per le spese di gestione.

Per gli enti ospedalieri, gestori delle scuole e dei corsi di cui al precedente comma, si provvede alla copertura delle spese di gestione mediante le assegnazioni dal fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera e con le modalità di cui alla legge provinciale 28 aprile 1975, n. 21, e, qualora sia previsto dalle norme vigenti, con l'istituzione di contabilità speciali apposite.

Art. 21.

Assegni di studio

Agli allievi residenti in provincia, che frequentano scuole e corsi di cui all'art. 2 o scuole e corsi di formazione per ostetriche, sono concessi annualmente, entro i limiti delle disponibilità finanziarie previste a tale scopo dalla presente legge, assegni di studio qualora le condizioni economiche delle loro famiglie rientrino nei limiti prefissati dalla giunta provinciale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, ai fini del conferimento di borse di studio.

Agli assegni di studio di cui al comma precedente sono ammessi anche gli allievi residenti in provincia che frequentano analoghe scuole e corsi di formazione o corsi di specializzazione tenuti fuori dal territorio provinciale o nazionale, qualora in provincia tali scuole o corsi non esistano.

Gli assegni di studio sono concessi dalla giunta provinciale su richiesta degli interessati e secondo la graduatoria proposta dal comitato di cui all'art. 14 nell'ammontare stabilito caso per caso, dal comitato stesso sulla base della valutazione dei seguenti elementi:

a) ammontare presumibile delle spese effettivamente a carico del richiedente da dichiarare da quest'ultimo e da confermare dalla direzione della scuola o del corso;

b) grado del disagio economico in cui versa la famiglia del richiedente accertato in base al reddito;

c) ulteriori speciali situazioni di bisogno ed il merito scolastico.

Qualora si tratti di scuole e corsi pluriennali gli assegni di studio sono confermati per tutta la durata dei corsi di studi, a condizione che l'allievo consegua la promozione alla classe successiva e permangono le condizioni di disagio economico, salva la nuova determinazione anno per anno dello ammontare dell'assegno sulla base degli elementi di cui al precedente comma.

Art. 22.

Regolamento di esecuzione

Nel regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di concessione, nonchè le modalità di richiesta dei contributi da parte degli enti di cui all'art. 20;

b) le modalità di richiesta e di concessione degli assegni di studio di cui all'art. 21;

c) i criteri selettivi per l'ammissione alle scuole e ai corsi;

d) l'obbligo di garantire a tutti gli allievi che ne siano privi l'assistenza gratuita e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

e) i criteri, i contenuti e le modalità dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione.

Art. 23.

Abrogazione norme

E' abrogata la legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 8: « Provvedimenti a favore degli allievi delle scuole e dei corsi per la formazione del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico sanitario della provincia di Bolzano ».

E' abrogata la legge provinciale 13 settembre 1973, n. 35: « Concessione di contributi alle istituzioni che gestiscono scuole e corsi parasanitari nella provincia di Bolzano » e la legge provinciale 2 novembre 1974, n. 16: « Rifinanziamento della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 35 ».

Cessa altresì di trovare applicazione ogni altra norma che risulti in contrasto o sia incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

Art. 24.

Norme finanziarie

Per l'attuazione della presente legge, salvo quanto disposto all'art. 20 per quanto riguarda gli enti ospedalieri, è autorizzata a carico del bilancio provinciale a partire dal corrente esercizio finanziario, la spesa annua fino a lire 110 milioni.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 11 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Per gli esercizi finanziari successivi gli stanziamenti occorrenti saranno stabiliti con legge di bilancio.

Art. 25.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 680. — Spese e contributi per l'aggiornamento e la specializzazione del personale sanitario ausiliario e per l'aggiornamento del personale medico, nonchè per l'educazione sanitaria . . L. 30.000.000

Cap. 710. — Spese e contributi per la formazione del personale sanitario ausiliario . . . » 80.000.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 110.000.000

Art. 26

Clausola di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 30 luglio 1977

MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1977, n. 29.

Corsi di formazione professionale di breve durata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Corsi di formazione professionale di breve durata

Corsi di formazione professionale di tutti i settori della durata massima di 500 ore di insegnamento possono essere attuati anche se non compresi nel piano di cui alla lettera *b*), dell'art. 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9.

Detti corsi, ai quali sono ammessi frequentanti residenti nella provincia di Bolzano, sono gestiti direttamente dalla provincia autonoma di Bolzano o possono essere affidati ad enti pubblici o privati, ad associazioni o a privati con sede anche fuori del territorio provinciale o nazionale.

Qualora corsi di formazione professionale della durata massima di 500 ore di insegnamento rientranti nelle finalità delle leggi provinciali riguardanti la formazione professionale vengano organizzati da enti pubblici o privati, da associazioni o da privati potranno essere concessi contributi in relazione all'importanza del corso e rapportati al numero dei frequentanti ed alla durata del corso stesso.

L'istituzione dei corsi in proprio, l'affidamento di corsi, la autorizzazione all'organizzazione di corsi da parte di terzi e la concessione dei contributi relativi sono disposti con decreto dell'assessore competente sulla base del preventivo di spesa contenente l'indicazione del numero dei frequentanti e della durata del corso stesso.

Nel caso di affidamento ai terzi l'assessore competente stipula apposita convenzione relativa alle modalità della gestione per conto della provincia.

La vigilanza tecnica ed amministrativa dei corsi è esercitata dall'ispettorato per la formazione professionale competente per gruppo linguistico, rispettivamente dall'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo.

La liquidazione del corrispettivo dovuto ai terzi gestori dei corsi e la liquidazione dei contributi avranno luogo sulla base di fattura complessiva relativa alle spese sostenute e di dichiarazione dell'ispettore per la formazione professionale competente o di un direttore suo delegato, rispettivamente del dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, attestante il regolare svolgimento del corso.

All'uopo possono essere disposte a favore di funzionari delegati aperture di credito sugli appositi capitoli del bilancio dai quali gli stessi sono autorizzati a trarre buoni a proprio favore o ordinativi di pagamento a favore di terzi per la liquidazione di tutte le spese occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi; detti funzionari presenteranno il rendiconto trimestrale dei pagamenti effettuati.

Art. 2.

Corsi di preparazione a pubblici concorsi

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche in materia di corsi di preparazione a concorsi pubblici.

Art. 3.

Disposizione transitoria

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai corsi della durata massima di 500 ore di insegnamento già compresi nel piano di cui alla lettera *b*) dell'art. 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, per l'anno addestrativo 1977-78.

Art. 4.

Copertura della spesa

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1977 le seguenti spese:

L. 46.865.000 per i corsi di cui all'art. 1;

L. 100.000.000 per i corsi di cui all'art. 2.

Gli stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari successivi saranno fissati con legge di bilancio entro i limiti indicati al comma precedente.

Le spese per i corsi del settore agricolo e di economia domestica rurale sono addebitate al cap. 450 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi, riguardanti le spese per l'istruzione professionale agricola e di economia domestica.

Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario corrente si provvede per L. 46.865.000 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa relative ai cap. 430 e 436 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977, rispettivamente per L. 26.615.000 e L. 21.250.000, e per L. 100.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo iscritto al cap. 2460 dello stato di previsione suddetto.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

Di nuova istituzione:

Titolo I - Sezione II

Rubrica VIII - Categoria II

Cap. 431. — Spese e contributi per i corsi di formazione professionale in lingua tedesca e ladina della durata massima di 500 ore di insegnamento (art. 1 della legge) . . . . . . L. 18.250.000

Cap. 432. — Spese e contributi per corsi di formazione professionale in lingua italiana della durata massima di 500 ore di insegnamento (art. 1 della legge) . . . . » 28.615.000

Cap. 433. — Spese per l'organizzazione e lo espletamento di corsi di preparazione a pubblici concorsi (art. 2 della legge) . . . . . . » 100.000.000

In diminuzione:

Cap. 430. — Spese per l'attuazione della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, per l'addestramento professionale dei lavoratori, comprese quelle per l'elaborazione e la revisione dei programmi di insegnamento e di esame, per le provvidenze al personale addetto, le spese e contributi per la partecipazione a corsi, convegni, ecc. (legge provinciale 19 maggio 1968, n. 6) . . . . . L. 25.615.000

Cap. 436. — Spese per assegni e indennità accessorie, compresa indennità di missione, e per oneri previdenziali e assistenziali del personale addetto all'addestramento professionale dei lavoratori e all'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato, industria e del settore alberghiero (legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15) L. 25.250.000

Cap. 2460 (che viene soppresso). — Spese per l'organizzazione e l'espletamento di corsi di preparazione ai concorsi di cui all'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 . » 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 agosto 1977

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1977, n. 30.

Misure economiche a favore del personale inquadrato a norma della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 30 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi delle norme di cui alla legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, viene corrisposto, per il servizio prestato nella posizione prevista dallo art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, tra il 1° gennaio 1976 e la data dell'effettivo inquadramento, un assegno pari alla differenza tra il trattamento economico attribuito in sede di inquadramento e quello già fruito mensilmente durante detto periodo presso l'amministrazione di provenienza.

Al personale di cui al precedente comma è corrisposta per il medesimo periodo una integrazione sulla quota aggiunta di famiglia pari alla differenza tra la quota spettante ai dipendenti provinciali e quella fruita dal personale medesimo per ogni familiare a carico.

Art. 2.

Le norme di cui agli articoli 47, 48 e 49 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, si applicano anche nei confronti del personale che, trovandosi nella posizione prevista dallo art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, sia deceduto in attività di servizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1976 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Alla spesa per l'attuazione della presente legge, valutata in lire 50 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 21 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 20. — Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali . . . . L. 48.000.000

Cap. 55. — Pensioni a carico della provincia (regio decreto 2 gennaio 1937 e leggi provinciali 25 maggio 1956, n. 5, 29 aprile 1963, n. 4 e 22 gennaio 1975, n. 12) . . . . » 2.000.000

In diminuzione:

Cap. 21. — Rimborso alla Regione delle spese per stipendi, competenze fisse ed accessorie, compresa indennità di missione, dovuta al personale regionale messo a disposizione della provincia (art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49) . . . . . . L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 agosto 1977

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(11298)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773180)